

PROGR.	AVVISO PUBBLICO	QUESITO	ART. DI RIF.	RISPOSTA
1	DUALE	in riferimento a quanto indicato nell'avviso pubblico in oggetto, al punto "B2 - Personale dipendente del soggetto attuatore" della Tab. 4 - Articolazione dei criteri e dei punteggi di valutazione formula il seguente quesito: l'attribuzione del punteggio previsto sarà determinato dal numero secco dei dipendenti o in base alle ULA? Ovvero a titolo di esempio: un'Agenzia formativa con n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e full time avrà lo stesso punteggio di un'agenzia formativa con n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e contrattualizzati, ad esempio a 2 ore a settimana?	Art. 11	Secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Avviso, e così come contemplato nella sezione 1.1 del formulario, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro (LUL) del soggetto proponente, indipendentemente dal fatto se gli stessi abbiano un contratto a part time o a tempo pieno
2	APPRENDISTATO	in merito all'Avviso pubblico di cui in oggetto, avremmo necessità di alcune delucidazioni: Il nostro ente C.a.t Confcommercio Calabria Centrale S.r.l. ha una sede operativa accreditata sul territorio di Catanzaro che, peraltro, coincide con la sede legale. Ha poi una seconda sede operativa accreditata sul territorio di Vibo Valentia. Sulla base del punto 7.1 desumiamo che l'ente proponente, nel presentare la propria proposta progettuale, debba scegliere e indicare esclusivamente una sola sede operativa. Ci fornisce conferma in merito? Inoltre, nella sezione dell'Avviso relativa alla valutazione di merito dei progetti presentati, non viene indicato alcun punteggio per gli enti in possesso di n. 2 aule accreditate; in tal caso il punteggio equivale a 0 (zero)?	Art. 7	In riferimento ai quesiti posti, si specifica quanto segue: 1) si conferma quanto già dedotto circa la sede operativa interessata per la formazione di cui all'Avviso in questione. Il soggetto proponente quindi, anche se in possesso di più sedi operative accreditate per la formazione continua, in sede di istanza di partecipazione dovrà optare per una sola di esse presso la quale si dovrà interamente realizzare l'intervento eventualmente finanziato. 2) ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale n°1/2011 "Accreditamento degli Organismi di Formazione e Orientamento", la dotazione logistica minima per l'accREDITamento, limitandosi a considerare soltanto le aule per la formazione, è costituita, tra l'altro, da un' aula informatica e da un'aula didattica (comma 1 lett. a e b) , Appare pertanto evidente, che il possesso di sole 2 aule, coincide proprio con i richiamati requisiti minimi che pertanto non possono essere considerati ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo.
3	DUALE	Relativamente all'art.9 dell'Avviso " Requisiti del Personale" - laddove si richiede per il personale docente (materie di base e trasversali) l'abilitazione all'insegnamento e considerata l'impossibilità di reperire docenti abilitati e non in servizio, può essere inteso in maniera estensiva tale requisito ai docenti iscritti nelle graduatorie provinciali (terza fascia) e d'istituto che, in quanto tali, sono ritenuti idonei all'insegnamento per le classi di concorso relative.?? - In alternativa, per gli stessi docenti delle materie di base, può essere applicata la regola stabilita per i docenti tecnico professionali, ovvero "-esperti in possesso di documentata esperienza maturata, per almeno cinque anni, nel settore professionale di riferimento"?	Art. 9	Fermo restando quanto definito dalle Linee Guida regionali per la realizzazione dei percorsi leFP, in considerazione dell'evoluzione normativa che ha interessato le modalità di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, si ritiene che il personale docente da utilizzare nelle attività formative dell'Avviso in oggetto può essere, per le competenze di base, anche il personale docente in possesso di Laurea inerente all'area di competenza e abilitante all'insegnamento anche in terza fascia. Pertanto si ritiene accoglibile l'interpretazione estensiva proposta relativamente al primo punto. Relativamente al secondo punto della richiesta di chiarimenti, per quanto attiene alle competenze tecnico-professionali, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, art. 19 D. Lgs 226/2005 e Linee Guida regionali, ovvero che le attività formative possono essere affidate anche ad ' <i>esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento</i> ', tale requisito risulta essere applicabile unicamente all'insegnamento delle materie tecnico - professionali, e pertanto si specifica che la ' <i>documentata esperienza maturata ... nel settore professionale di riferimento</i> ' non può essere ritenuta ammissibile per l'insegnamento delle materie di base, per le quali come su detto occorre essere abilitati ovvero possedere il titolo di studio abilitante all'insegnamento.
4	DUALE	-L'ente di formazione può presentare solo ed esclusivamente un'unica proposta progettuale relativa ad una delle figure professionali indicate nell'allegato 4? (ad esempio solo una proposta relativa ad una figura professionale oppure può presentare contemporaneamente proposta per operatore agricolo, operatore ai servizi di vendita, operatore ai servizi di impresa ecc.?) - è possibile presentare due formulari di progetto per la stessa figura professionale, con l'indicazione di fasce d'età diverse (ad esempio un aula per la figura di operatore del benessere - acconciatore, riferita ad allievi di età dai 14 ai 16 anni, e un'ulteriore aula con allievi dai 18 ai 25 anni)?.	Art. 4	In riferimento al quesito formulato si ribadisce quanto previsto dagli artt. 4 e 10 dell'Avviso ovvero: ciascun ente di formazione (soggetto attuatore) può presentare un'unica proposta progettuale in riferimento ad una sola tra le qualifiche professionali di cui all. 4 dell'Avviso. Coerentemente, così come previsto dall'art. 10 dell'Avviso, la documentazione da presentare prevede un solo formulario di progetto per la figura professionale individuata. All'interno del formulario andrà indicata la tipologia dei destinatari degli interventi che potranno essere organizzati in una classe che include anche diverse fasce di età e caratteristiche tra quelle previste all'art. 5 dell'Avviso.
5	APPRENDISTATO	in merito all'avviso pubblico regionale 2021 - 2022 per l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa pubblica di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante, all'art. 7 del bando si riporta come data di apertura dello sportello "...il giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC...". Ad oggi nessun bollettino della regione contiene il bando e/o la sua delibera di approvazione. Possiamo pertanto ritenere non ancora attiva tale misura?	Art. 7	Secondo l'art. 7 dell'avviso pubblico per l'individuazione e la gestione dell'Offerta Formativa Pubblica di base e trasversale dell'Apprendistato Professionalizzante i Soggetti proponenti "potranno presentare la propria candidatura a far data dalle ore 8:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC ed entro e non oltre le ore 23:59 del 07 gennaio 2022". Pertanto la presentazione della domanda di candidatura (e dei relativi allegati) decorre dalle ore 8:00 del giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURC. Al riguardo si comunica che l'avviso è stato pubblicato sul BURC in data 20.12.2021, bollettino n. 107 parte III^

PROGR.	AVVISO PUBBLICO	QUESITO	ART. DI RIF.	RISPOSTA
6	APPRENDISTATO	<p>Gent.mo Geom. Corsi,  le scrivo relativamente all' Avviso Pubblico 2021-2022 per l'individuazione e la gestione dell'Offerta Formativa Pubblica di base e trasversale dell'Apprendistato Professionalizzante. Il ns Ente Formamentis srl, accreditato alla Regione Calabria alla formazione continua, intende presentare un'istanza di partecipazione.</p> <p>A tal proposito le chiedo gentilmente un chiarimento, rispetto all'organizzazione delle attività. Le aule formative devono essere organizzate in base al titolo di studio dei partecipanti?, oppure possiamo organizzare aule miste all'interno delle quali in base agli argomenti inserire partecipanti con titolo di studio differenti?</p> <p>In tal caso, il contributo verrebbe riproporzionato in base alle ore effettive erogate allievo, giusto?</p>	Art. 5.2 Art. 9	<p>Il percorso di formazione dell'apprendista dovrà essere personalizzato in funzione dei requisiti posseduti dallo stesso al momento della progettazione del PFI per la formazione di base e trasversale, secondo i criteri descritti negli artt. 5.2 e 5.3 dell'Avviso Pubblico "Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica" e "Riduzione della durata della formazione". Ciò significa che, all'interno del percorso completo di 120 ore, l'apprendista dovrà frequentare soltanto le lezioni riferite ai moduli formativi identificati nel proprio PFI e per la durata prescritta. Pertanto, rispetto al quesito posto, si ritiene possibile prevedere la formazione di aule 'miste' sulla base dei criteri su indicati.</p> <p>Relativamente al contributo si specifica che, per come indicato nell'art. 9.1 dell'Avviso, lo stesso viene calcolato sulla base delle ore di effettiva frequenza per ogni singolo apprendista.</p>
7	APPRENDISTATO	<p>In riferimento all' Avviso Pubblico 2021 - 2022 per l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa pubblica di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante, si chiede se relativamente al Piano formativo la figura professionale deve essere scelta all'interno dei settori del REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI E DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE CALABRIA.</p>	Art. 5	<p>In riferimento al quesito posto, si osserva preliminarmente che la formazione di base e trasversale già per sua definizione ha ad oggetto competenze di carattere "generale" comuni a tutti i profili professionali e che quindi prescindono dalle specificità delle mansioni svolte dall'apprendista (cfr. interpello Ministero n. 5/2017).</p> <p>Relativamente al richiamo al Repertorio Regionale delle Qualifiche e delle Competenze, si precisa che è la selezione dei moduli formativi che deve fare riferimento a tale Repertorio. Detta selezione, in conformità con le Linee Guida di cui alla Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014 e della DGR 2013/2016, è già contenuta al punto 5 dell'Avviso Pubblico. L'individuazione dei contenuti specifici di ogni unità formativa, nelle more di una regolamentazione più dettagliata da parte della Regione Calabria, sono di pertinenza del Soggetto attuatore e costituiscono la propria proposta formativa.</p>
8	APPRENDISTATO	<p>in riferimento al bando in oggetto vorremmo sottoporre alla Sua C.A. due quesiti:</p> <p>1) nel caso in cui l'aula fosse costituita da 15 allievi di cui 10 in possesso diploma e i rimanenti 5 in possesso della licenza media, è possibile avviare il percorso formativo? In caso affermativo, come dovranno essere modulate le ore di formazione e con quale criterio dovrà essere calcolato il totale del finanziamento da richiedere?</p> <p>2) il vincolo relativo alla possibilità di inserire l'apprendista nelle attività formative entro sei mesi dalla stipula del contratto di lavoro è tassativo o possono esserci delle forme di coinvolgimento per gli apprendisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore ai sei mesi?</p>	Art. 9 Art. 6.2	<p>Con riferimento ai quesiti posti, si specifica quanto segue:</p> <p>1 - Il percorso di formazione dell'apprendista dovrà essere personalizzato in funzione dei requisiti posseduti dallo stesso al momento della progettazione del PFI per la formazione di base e trasversale, secondo i criteri descritti negli artt. 5.2 e 5.3 dell'Avviso Pubblico "Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica" e "Riduzione della durata della formazione". Ciò significa che, all'interno del percorso completo di 120 ore, l'apprendista dovrà frequentare soltanto le lezioni riferite ai moduli formativi identificati nel proprio PFI e per la durata prescritta. Pertanto, rispetto al quesito posto, si ritiene possibile prevedere la formazione di aule 'miste' sulla base dei criteri su indicati. Il finanziamento può essere calcolato, in via preventiva, sulla base di un percorso di 120 ore. In sede di verifica contabile, verrà ricalcolato sulla base delle ore di effettiva frequenza per ogni singolo apprendista per come indicato nell'art. 9.1 dell'Avviso.</p> <p>2 - L'avviso di selezione, all'art. 6.2 stabilisce che: le attività formative devono essere avviate inderogabilmente entro sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.</p>